

ALLEGATO A

ELENCO DEI PRINCIPI

1. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane , a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica;
2. obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo quanto stabilito nel presente avviso, di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire;
3. divieto di conferire l'incarico a soggetti che hanno in essere incarichi con questa Amministrazione rientranti ex art. 90 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare:
 - ✓ in caso di incarico in qualità di progettista fino all' atto di approvazione del progetto o comunque trascorsi 60 gg. dalla data indicata nel protocollo di consegna
 - ✓ in caso di incarico di Direzione Lavori dalla data di emissione del certificato di collaudo di regolarità di esecuzione
4. facoltà di considerare – nel caso l'incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e di lavori di cui alla elencazione dell'avviso– condizione di preferenza per un soggetto l'essere presente, comunque con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipi di opere e di lavori;
5. facoltà di procedere – nel caso l'incarico da affidare riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e di lavori di cui alla precedente elencazione e non si verifichi la presenza nei relativi elenchi di medesimi soggetti, comunque con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione – ad un conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente ad ognuno dei quali spetta il corrispettivo per l'incarico di sua competenza;
6. facoltà di considerare condizione di preferenza, a parità di esperienza, professionalità ed organizzazione, l'esclusivo esercizio della libera professione

Il principio indicato **nella precedente punto 2** si intende rispettato qualora la scelta riguardi:

- a4) per gli incarichi relativi ad interventi di importo* pari o inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00): nessun progetto;

* importo presunto dell'onorario

- b4) per gli incarichi relativi ad interventi di importo* superiore ad euro 5.001,00 (cinqumilauno/00) e pari o inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00): soggetti che abbiano redatto non meno di n. 1 (uno) progetto di importo medio pari o superiore ad euro 130.000,00 (centotrentamila/00);
- c4) per gli incarichi relativi ad interventi di importo* superiore ad euro 15.001,00 (quindicimilauno) e pari o inferiore a euro 30.000,00 (trentamila/00): soggetti che abbiano redatto non meno di n. 3 (tre) progetti di importo medio pari o superiore ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00);
- d4) per gli incarichi relativi ad interventi di importo* superiore ad euro 30.001,00 (trentamilauno/00): soggetti che abbiano redatto non meno di n. 5 (cinque) progetti di importo medio pari o superiore ad euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00);

Nel caso in cui il soggetto inserito nell'elenco, al momento della procedura di scelta, sia abilitato, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, all'esercizio della professione da meno di cinque anni, le misure di cui alle precedenti lettere b4), c4) e d4) sono ridotte al 40% (*quaranta per cento*) con arrotondamento all'unità superiore. Per usufruire di tali riduzioni i raggruppamenti temporanei devono essere costituiti da almeno il 50% (*cinquanta per cento*) di soggetti abilitati all'esercizio della professione da meno di cinque anni.